

## Domande e risposte Terremoto Centro Italia - Sopralluoghi e verifiche di agibilità

**Le domande e risposte disponibili in questa pagina sono aggiornate al 10 gennaio 2017.**

**D.** Non ho ancora richiesto il sopralluogo della mia abitazione. A chi devo presentare la domanda? Ci sono moduli da compilare?

**R.** La domanda va presentata al Comune o al Coc-Centro operativo comunale. Il modulo da compilare per richiedere il sopralluogo sulle abitazioni private è il Modello IPP "Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati" che è allegato alle "Indicazioni operative per il censimento danni" pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

**D.** Che tipo di verifica viene svolta sulla mia abitazione?

**R.** Dipende.

Se è la prima volta che viene effettuata la verifica di agibilità sull'edificio, verrà eseguito un sopralluogo con procedura FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto). Questa verifica può essere fatta su singoli edifici oppure su tutti i fabbricati che si trovano in un'area individuata dal Sindaco. L'esito della valutazione, riportato in una scheda sintetica, può essere: edificio "agibile", edificio "non utilizzabile" ed edificio "non utilizzabile per solo rischio esterno". Fanno eccezione solo i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata per i quali è previsto che i rilievi vengano fatti con procedura Aedes, oltre che negli altri casi disciplinati all'art.1, comma 5 dell'OCDPC 422 (vedi la domanda e risposta seguente).

Se dopo il primo sopralluogo con procedura Fast, si chiede di eseguire un nuovo sopralluogo, a seconda delle motivazioni, la procedura seguita per effettuare le verifiche può essere Fast o Aedes. In particolare:

- se l'esito della verifica Fast sull'edificio è "non utilizzabile", il proprietario provvede a incaricare un tecnico abilitato che eseguirà una verifica Aedes con perizia giurata.
- se l'esito della verifica Fast sull'edificio è "agibile" ma il proprietario non è convinto di questo esito può richiedere una verifica Aedes ma solo dopo aver presentato una perizia asseverata a cura di un tecnico.
- se l'esito della verifica Fast sull'edificio è "sopralluogo non eseguito" (per difficoltà di accesso all'area, perché il proprietario era assente o perché è stato rifiutato il sopralluogo, etc.) verrà fissato d'ufficio un appuntamento per un nuovo sopralluogo con procedura Fast. In alcuni casi, stabiliti dalla squadra di tecnici, se si valuta che è necessario un approfondimento, può essere fissato d'ufficio direttamente un appuntamento per una verifica Aedes.

**D.** In quali casi viene eseguito il sopralluogo con scheda Aedes al posto del sopralluogo Fast?

**R.** In cinque casi esplicitati nell'Ordinanza del Capo Dipartimento n. 422, all'art.1, comma 5:

- a) rilievi su edifici pubblici;
- b) rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
- c) ulteriori approfondimenti sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento con scheda Aedes;
- d) qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes o con esito "agibile" da verifica Fast da ripetere su richiesta del cittadino, dopo la perizia asseverata di un tecnico di parte;
- e) sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito "D" rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.

**D.** Fino a quando posso presentare la domanda di sopralluogo della mia abitazione?

**R.** C'è tempo fino al 16 gennaio per presentare la richiesta di sopralluogo.

**D.** Chi mi comunica la data in cui verrà fatto il sopralluogo con procedura Fast?

**R.** E' compito del Sindaco o del Centro Operativo Comunale informare i cittadini.

- D.** La verifica Fast serve ai fini del riconoscimento dei contributi?
- R.** No. La verifica Fast permette di sapere solo se l'edificio è "agibile" o "non utilizzabile" da parte di chi lo abita. Per il riconoscimento dei contributi ai fini della riparazione, ripristino o ricostruzione della propria casa, dopo che la verifica Fast ha dato esito di non utilizzabilità dell'edificio, è necessario che il proprietario incarichi un tecnico libero professionista per la redazione di perizia giurata e scheda Aedes.
- D.** Una squadra di tecnici ha eseguito una verifica Fast sulla mia abitazione ma l'esito è "non eseguito". Che significa? Cosa succede ora?
- R.** L'esito può non essere stato eseguito per varie ragioni, tra cui: non è stato possibile accedere all'area, il proprietario era assente o ha rifiutato il sopralluogo, etc. A seconda della problematica si procederà o a fissare un nuovo appuntamento per la verifica Fast oppure potrebbe essere richiesto un approfondimento con scheda Aedes.
- D.** Una squadra di tecnici ha eseguito una verifica Fast sulla mia abitazione e l'esito è "utilizzabile". Vorrei richiedere una nuova verifica perché non mi fido dell'esito che è stato dato. Posso farlo?
- R.** Se non si è convinti dell'esito che è stato dato con la verifica Fast, l'unica possibilità è richiedere, privatamente e a proprie spese, a un tecnico libero professionista di svolgere una perizia asseverata. Con questa perizia si può richiedere al Comune o al Coc-Centro operativo comunale un nuovo sopralluogo che, nello specifico, verrà eseguito con procedura Aedes.
- D.** A che cosa corrispondono le lettere A, B, C, D, E e F con cui è sintetizzato l'esito di agibilità?
- R.** Di seguito riportiamo il significato delle sigle:
- A** Edificio agibile- La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto
- B** Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti
- C** Edificio parzialmente inagibile. L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili
- D** Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento. Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile
- E** Edificio inagibile. Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni
- F** Edificio inagibile per rischio esterno. L'edificio è inagibile per rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può variare da A ad E. Ad esempio, la sigla A+F corrisponde ad edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno
- A queste sigle si aggiunge la sigla A+F a cui corrisponde: Edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno.
- D.** A seguito di un sopralluogo con procedura Fast i tecnici hanno detto che l'esito della mia casa è di "non utilizzabilità". Cosa devo fare ora?
- R.** Il cittadino deve incaricare – entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell'ordinanza riferita all'esito di "non utilizzabilità" – un tecnico professionista di redigere la scheda Aedes e di consegnarla con perizia giurata agli Uffici Speciali della Ricostruzione o Uffici regionali provvisoriamente individuati dai vicecommissari-Presidenti di Regione.

- D.** A chi mi posso rivolgere per richiedere la redazione di perizia giurata e scheda Aedes a seguito di verifica Fast che ha dato esito “non utilizzabile”?
- R.** Può rivolgersi a qualsiasi tecnico professionista iscritto agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, ingegneri, geometri, periti edili abilitati ad esercitare la professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia.
- D.** Chi paga i tecnici professionisti per la perizia giurata relativa alla scheda Aedes?
- R.** La liquidazione del compenso avverrà nel momento dell’emissione del decreto di concessione del contributo per la riparazione, ripristino o ricostruzione.
- D.** Chi mi comunica l’esito del sopralluogo svolto sulla mia abitazione?
- R.** E’ compito dei Sindaci adottare tutti i necessari provvedimenti in funzione dell’esito dei sopralluoghi eseguiti sia con schede Fast, sia con schede Aedes.
- D.** Qual è l’iter di lavorazione delle schede Fast e delle schede Aedes ?
- R.** Per quanto riguarda le Fast, il Comune consegna alle squadre il piano dei sopralluoghi con gli edifici da ispezionare. Le squadre compilano le schede e ne lasciano una copia ai Comuni per l’eventuale adozione di provvedimenti. Le schede originali sono invece consegnate ai Centri Operativi sovracomunali che redigono una lista riepilogativa sui sopralluoghi eseguiti e la inviano quotidianamente alla Dicomac e ai Sindaci. Solo successivamente il Centro Operativo sovracomunale consegna gli originali alla Dicomac.  
Invece, per quanto riguarda le Aedes, le squadre compilano le schede e consegnano il riepilogo delle verifiche fatte ai Comuni, insieme all’eventuale modulo sui provvedimenti urgenti da adottare. Le schede possono essere consegnate direttamente alla Dicomac, o come per le Fast, ai centri di coordinamento regionali.  
In entrambi i casi al cittadino l’esito della verifica Fast o Aedes deve essere comunicato dal Comune.
- D.** A chi devo rivolgermi per avere la scansione della scheda Aedes che mi serve per presentare domanda di contributo?
- R.** Al proprio Comune. Infatti, tutte le schede Aedes, compilate dai tecnici durante i sopralluoghi, scansionate, informatizzate e indicizzate in cd dalla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post evento della Dicomac - Direzione di comando e controllo di Rieti, vengono progressivamente rilasciate ai Comuni, con tutto il materiale prodotto. È quindi compito dei Comuni valutare tempistica e modalità per rendere disponibili le schede ai cittadini.
- D.** Il Sindaco mi ha comunicato che la mia abitazione, o altra proprietà in mio possesso, necessita di puntellamenti o demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità. Cosa è previsto?
- R.** Per determinare quale tipo di intervento sia necessario, il Sindaco può avvalersi della valutazione del Gruppo tecnico di sostegno.  
In caso di puntellamenti, il Sindaco darà immediata comunicazione al cittadino.  
In caso di demolizioni, invece, disporrà l’intervento con propria ordinanza.  
Il Sindaco inoltre può richiedere che il puntellamento o la demolizione sia svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; se ciò non è possibile, fa ricorso a una ditta privata.  
La copertura finanziaria è assicurata dai fondi stanziati per l’emergenza: per importi fino a 40 mila euro il comune procede direttamente. In caso di importi superiori, deve acquisire il nulla- osta della direzione di protezione civile della Regione, che è tenuta a esprimersi entro 3 giorni.  
In nessun caso risultano oneri a carico dei privati.?
- D.** Dopo il terremoto del 24 agosto ho presentato domanda di sopralluogo sulla mia abitazione ma la verifica non è ancora stata eseguita. Devo presentare una nuova domanda?
- R.** No, le domande di sopralluogo presentate prima del 27 dicembre 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza n.422 con la quale è stata modificata la procedura in vigore dal

post-terremoto del 24 agosto, restano valide. Anche le domande presentate dopo tale data devono essere presentate al Comune utilizzando il modello IPP "Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati" che è allegato alle "Indicazioni operative per il censimento danni" pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

- D.** Dopo il terremoto del 24 agosto, il sopralluogo realizzato dai tecnici Aedes aveva dato esito di agibilità "A". Dopo la scossa del 30 ottobre vorrei che venisse effettuato un nuovo sopralluogo. Posso farlo?
- R.** Sì, se si tratta di un immobile in uno dei 131 Comuni dell'Area 1 elencati negli allegati 1 e 2 della legge n.229/2016 può essere richiesto, con modello IPP al Comune o al Coc-Centro operativo comunale, un nuovo sopralluogo che verrà eseguito con procedura Fast. Invece, per l'Area 2, che comprende tutti i Comuni non elencati dalla legge n. 229/2016 ma in cui a seguito del terremoto sono stati registrati danni agli edifici, può essere richiesto al Comune o al Coc-Centro operativo comunale un sopralluogo, presentando l'istanza con modello IPP accompagnata da perizia asseverata redatta da un tecnico professionista.
- D.** A seguito del terremoto del 24 agosto 2016 la mia abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile (esito B della scheda Aedes)/parzialmente inagibile (esito C della scheda Aedes). Ritengo che il terremoto del 30 ottobre 2016 abbia ulteriormente aggravato la situazione compromettendo l'inagibilità di tipo B/C. Posso richiedere un nuovo sopralluogo? E a chi?
- R.** Sì, può essere richiesto al Comune o al Coc-Centro operativo comunale un nuovo sopralluogo, presentando la perizia asseverata redatta da un tecnico professionista. Queste indicazioni valgono sia per le case che si trovano nell'Area 1 che comprende i 131 Comuni elencati negli allegati 1 e 2 della legge n.229/2016 sia nell'Area A2 che comprende tutti i Comuni in cui a seguito del terremoto sono stati registrati danni agli edifici.
- D.** Quanti giorni di tempo ho per chiedere questa seconda verifica con scheda Aedes?
- R.** Entro il 16 gennaio 2017.
- D.** A seguito del terremoto del 24 agosto 2016 la mia abitazione ha avuto esito D. Ritengo che il terremoto del 30 ottobre 2016 abbia ulteriormente aggravato la situazione. Posso richiedere un nuovo sopralluogo?
- R.** Non c'è bisogno di nuova istanza. Per gli edifici già ispezionati che hanno avuto esito "D" (da rivedere) il sopralluogo viene svolto d'ufficio con scheda Aedes.
- D.** La mia abitazione era stata dichiarata totalmente inagibile (esito E della scheda Aedes) a seguito di forti terremoti antecedenti a quelli che hanno colpito il centro Italia il 24 agosto, il 26 e il 30 di ottobre e non ho fatto interventi di ripristino. Posso richiedere ora una nuova verifica di agibilità?
- R.** No. Se non stati eseguiti interventi di ripristino a seguito della prima dichiarazione di inagibilità, ora non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo e pertanto è da considerarsi valido il giudizio già dato a suo tempo.
- D.** Che cos'è la scheda Aedes?
- R.** La scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) - utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi - è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si usa una scheda dedicata, GL-Aedes), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.

- D.** Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici Aedes che svolgono le verifiche di agibilità. Quali requisiti bisogna avere?
- R.** Come stabilito dalla circolare emessa dal coordinatore della Dicomac il 3 settembre 2016 e s.m.i., trattandosi di un'emergenza a carattere nazionale, i tecnici accreditabili per l'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità sono esclusivamente quelli in possesso di questi specifici requisiti di idoneità:
- a) idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1° aprile 2010;
  - b) idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1° giugno 2000 ed il 31 marzo 2010, più relativo aggiornamento;
  - c) qualificazione quale esperto (solo per i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura dei centri di competenza), nei termini di seguito specificati: partecipazione certificata a campagne di rilievo del danno ed agibilità effettuate a partire dal 1997 per almeno uno, due o tre differenti eventi, con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività di sopralluogo.
- Si precisa che i corsi di cui ai punti a) e b) sono esclusivamente quelli organizzati sullo standard formativo definito negli Accordi di collaborazione in essere tra i Consigli Nazionali dei professionisti ed il Dipartimento della protezione civile. Se lei è in possesso di uno dei citati requisiti, la invitiamo a presentare la candidatura al suo Ordine/Collegio di appartenenza che, per il tramite del Consiglio Nazionale di riferimento, organizzerà di prassi turnazioni settimanali a supporto delle attività della funzione censimento danni ed agibilità della Dicomac.
- D.** Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici che stanno svolgendo le verifiche di agibilità Fast. Quali requisiti bisogna avere?
- R.** Le verifiche di agibilità Fast possono essere svolte da tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac. In seguito a una formazione speditiva sulla Fast – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all'esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell'ambito dell'edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.
- D.** Sono un professionista e sono stato impegnato 5 giorni in una squadra che ha condotto verifiche Fast/Aedes. Ho diritto al rimborso delle spese di vitto?
- R.** Sì, le spese di vitto, come quelle di alloggio e spostamento non prevedono vincoli temporali. Le indicazioni specifiche su quali sono le spese ammissibili si trovano nell'Allegato A del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 "Istituzione del Nucleo tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica".
- D.** Sono un professionista e sono stato impegnato 5 giorni continuativi in una squadra che ha condotto verifiche Fast/Aedes. Ho diritto al rimborso delle spese per il mancato guadagno, come previsto dall'ocdpc n. 405/2016?
- R.** No perché il rimborso per il mancato guadagno giornaliero è previsto solo nel caso in cui l'impegno sia stato di almeno 10 giorni, anche non continuativi.
- D.** Sono un tecnico e ho fatto parte di una squadra che ha eseguito sopralluoghi di agibilità sugli edifici danneggiati dal sisma. A chi mi posso rivolgere per ottenere il rimborso delle spese?
- R.** Può inviare il rendiconto delle spese sostenute al suo Consiglio Nazionale di appartenenza. Il Dipartimento provvederà, infatti, al rimborso delle spese documentate attraverso i diversi Consigli Nazionali. Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 392 del 6 settembre 2016, le spese ammissibili di vitto, alloggio e viaggio sono quelle previste nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.

- D.** Sono il sindaco di un comune fortemente colpito dal terremoto. Posso richiedere una verifica con procedura Fast su un'intera zona della mia città? Come devo procedere per lo svolgimento delle verifiche?
- R.** Sì, è possibile richiedere verifiche a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate indicate dai Sindaci stessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza 422/2016 tutti i Comuni (sia quelli elencati negli allegati 1 e 2 della legge 229 sia quelli in cui si siano verificati comunque danni a seguito del terremoto) dovranno programmare le verifiche secondo la procedura Fast.